



**COMUNE DI MARCELLINA**

*Città Metropolitana  
di Roma Capitale*

**COPIA**

## **Deliberazione della Giunta Comunale**

**Numero 28 Del 16-05-2024**

**Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI MARCELLINA E IL SIG. GIUSEPPE ANTONINO MINUTOLO**

L'anno duemilaventiquattro il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione, sono presenti i Signori:

<b>Lundini Alessandro</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Danieli Alessandra</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Cara Cinzia</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>Salvatori Enrico</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Paoloni Simone</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sig. Lundini Alessandro in qualità di SINDACO.

Partecipa alla riunione, esercitando le funzioni di cui all'art. 97 , comma 4, lettera a, del D.Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Fiori Elena.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**PARERI ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000**

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 09-05-2024

Il Responsabile del servizio  
F.to Imperiali Massimo

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 09-05-2024

Il Responsabile del servizio  
F.to Rossi Rita

---

**Premesso** che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile come prescritto dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

**Premesso, inoltre, che:**

- con atto di citazione notificato in data 13.01.2015, il sig. Giuseppe Antonino Minutolo evocava in giudizio dinanzi il Tribunale Ordinario di Tivoli, recante RG n. 16072015, il Comune di Marcellina chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per asseriti comportamenti illegittimi ascrivibili al medesimo Ente locale in occasione della domanda a quest'ultimo avanzata per ottenere l'autorizzazione per la realizzazione, su proprio immobile, di "due tettoie a sbalzo ed una tettoia leggera a copertura della struttura barbecue" quantificati nella misura di € 3.867,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 8.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per l'asserito pagamento subito anche per la sottoposizione a procedimento penale, oltre interessi e spese legali;

- nel suddetto giudizio si costituiva anche il Comune di Marcellina eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, e nel merito, concludeva per il rigetto della domanda, negando ogni responsabilità in capo all'Ente per i fatti contestati dal sig. Minutolo;

- con sentenza n° 389/2019 il Tribunale di Tivoli dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;

- avverso la citata sentenza il sig. Giuseppe Antonino Minutolo proponeva appello, recante RG n. 3681/2019, chiedendo la riforma della suindicata sentenza, mentre il Comune di Marcellina, dal canto suo, instava per il rigetto dello stesso;

- a definizione del giudizio di impugnazione della sentenza di primo grado la Corte di Appello di Roma, richiamando un recente pronunciamento della Corte di Cassazione, con sentenza n° 462/2024, pubblicata in data 23.1.2024, riformava la sentenza gravata dichiarando la giurisdizione del G.O. e rimetteva, per l'effetto, la causa dinanzi al Tribunale di Tivoli, per la valutazione del merito della controversia, condannando il Comune di Marcellina alla refusione delle spese di lite liquidate per ciascun grado di giudizio in € 3.000,00, oltre rimborso spese generali e rimborso del c.u.;

**Considerato, inoltre,** che successivamente alla notifica della citata sentenza il sig. Giuseppe Antonino Minutolo ha manifestato, per il tramite del proprio legale, la disponibilità ad una definizione bonaria della controversia avviata con il giudizio promosso dinanzi il Tribunale di Tivoli RG n. 160/2015, a cui ha fatto seguito il giudizio di appello RG n. 3681/2019 definito con sentenza n° 463/2024, a fronte del versamento da parte del Comune di Marcellina dell'importo onnicomprensivo (nulla escluso) di € 12.600,00;

**Ravvisata** l'opportunità di autorizzare la sottoscrizione dell'accordo transattivo che prevede un esborso da parte del Comune di Marcellina di € 12.600,00 a fronte della rinuncia da parte del sig. Minutolo ad ogni diritto, azione e pretesa, a qualsiasi titolo, in merito alle domande ed eccezioni di cui ai contenziosi civili suddetti promossi dinanzi il Tribunale di Tivoli RG n. 160/2015, Corte di Appello di Roma RG n. 3681/2019 e rispettive sentenze (compresi oneri accessori di legge e di registrazione) n° 389/2019 e n° 463/2024, nonché alla riassunzione della causa dinanzi il Tribunale Ordinario di Tivoli;

**Considerato** che la sottoscrizione dell'accordo transattivo alla luce di tutte le circostanze sinora indicate appare vantaggioso per l'Ente in quanto non lo espone ad ulteriori contenziosi con i correlativi rischi legati alla soccombenza ed all'alea del giudizio;

**Precisato** inoltre che, in al fondo contenzioso, così come quantificato in occasione dell'approvazione della relazione sulla gestione relativa all'esercizio finanziario 2023 risultano risorse sufficientemente capienti per assicurare la copertura finanziaria del suddetto esborso;

**Richiamate:**

- la delibera 132/2010 della sezione di controllo per la Toscana con la quale viene precisato che *“gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento»*. In ragione di ciò, *«nel caso in cui l'ente a fronte di una sentenza esecutiva, voglia (...) pervenire ad un accordo transattivo, non si rende necessario il riconoscimento della legittimità del debito che peraltro risulterebbe contraddittorio rispetto al contenuto della volontà transattiva che si vuole porre in essere”*;

- la deliberazione della Corte dei Conti Puglia, Sezione di Controllo, n. 80 del 2017 che ha stabilito: *“Nello specifico, nell'ambito delle fattispecie normative di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non può considerarsi incluso l'istituto contrattuale della transazione (sez. Umbria, del. n. 123/2015; sez. Lombardia, del. n. 181/2017). Infatti, a differenza dei debiti fuori bilancio (chiaramente riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, esse prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa), gli accordi transattivi presuppongono, invece, la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Ne deriva che l'ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del TUEL e di correlare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi;*

- la deliberazione n. 129 del 12 settembre 2017, della Corte di Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, che ha affermato che *l'ente locale deve richiedere il parere all'organo di revisione anche in riferimento a transazioni non di competenza del Consiglio comunale, quando le stesse sono di particolare rilievo, o relative a controversie di notevole entità; nella stessa pronuncia è stato inoltre precisato che l'Ente deve dimostrare il percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso;*

**Considerato** che sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte dei Conti l'approvazione dell'accordo transattivo non determina la nascita di un debito fuori bilancio;

**Ritenuto**, pertanto, meritevole di approvazione dell'allegato accordo transattivo allegato alla presente deliberazione a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Visto** l'art. 239, comma 1, lett b) n. 6 del D.lgs. 267/2000 in base quale si rende necessario acquisire sulla presente deliberazione il parere dell'organo di revisione economico finanziaria;

**Acquisito** il richiesto parere reso, dal Revisore Unico dei Conti, reso con verbale n. 43 del 10/05/2024, acquisito in pari data al protocollo dell'Ente al n. 8173 in data 13/05/2023;

**Attesa** la propria competenza a deliberare ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e palese resa nelle forme di legge

**DELIBERA**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**Di approvare** l'allegato accordo transattivo di tra il Comune di Marcellina e il Giuseppe Antonino Minutolo;

**Di autorizzare** conseguentemente il Sindaco a sottoscrivere il precitato accordo;

**Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio interessato per l'adozione dei provvedimenti di competenza discendenti dal presente deliberato;

**Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
F.to Lundini Alessandro

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Fiori Elena

**Rep. n° 345**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE – Art. 124 D. Lgs 267/2000**

Il sottoscritto Messo Comunale,  
visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA CHE**

la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32 comma 1° della legge 18 giugno 2009 n.69) e trasmessa con nota prot.n 8941 ai capigruppo consiliari

Li 24-05-2024

**Il Messo Comunale**  
F.to Fiori Elena

**DECLARATORIA DI ESECUTIVITÀ – Art. 134 D. Lgs 267/2000**

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTO**

Che la presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000.

Marcellina li, 24-05-2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Fiori Elena

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.

Li .....

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**